



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 777

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 20 luglio 2022

INDICE**Commissioni permanenti**8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:*Plenaria* Pag. 3**ERRATA CORRIGE** Pag. 50

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Insieme per il futuro-Centro Democratico: Ipf-CD; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Uniti per la Costituzione-C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-Ancora Italia-Progetto SMART-I.d.V.: UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV; Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE-Coraggio Italia: Misto-MAIE-CI; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-ManifestA, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione comunista-Sinistra europea: Misto-Man.A PaP PRc-Se.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 20 luglio 2022

282^a Seduta

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Morelli.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che all'emendamento X1.1 del Governo sono stati presentati 64 subemendamenti, pubblicati in allegato, e che sono pervenute le seguenti riformulazioni, anch'esse pubblicate in allegato: 5.0.7 (testo 2), 7.0.19 (testo 2), 8.36 (testo 2), 9.9 (testo 2), 9.27 (testo 2), 9.48 (testo 2), 10.17 (testo 2), 12.4 (testo 2) e 12.6 (testo 2).

Informa che gli emendamenti 5.1 e 10.0.7 sono stati ritirati e che il senatore Faraone ha ritirato la firma da tutti gli emendamenti e subemendamenti da lui sottoscritti, mentre il senatore Mallegni ha ritirato la firma dall'emendamento 8.42.

Dichiara quindi improponibili gli emendamenti 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.18, 1.0.19, 2.11, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.8, 3.4, 3.9, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 4.3, 4.8, 4.9, 4.0.2, 4.0.6 (limitatamente al comma 1), 4.0.9, 4.0.10, 4.0.12, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 6.2, 6.13 (testo 2) (ad eccezione del capoverso 3-bis), 7.1, 7.4, 7.5, 7.9, 7.18, 7.19, 7.27, 7.93, 7.94, 7.95, 7.96, 7.97, 7.111, 7.112, 7.113, 7.115, 7.117, 7.125, 7.139, 7.0.11

(limitatamente al comma 5), 7.0.16, 7.0.17, 7.0.18, 7.0.19, 7.0.19 (testo 2), 7.0.23, 7.0.25, 7.0.26, 7.0.27, 7.0.28, 7.0.29, 7.0.31, 7.0.33, 7.0.34, 7.0.35, 8.25, 8.43, 8.0.1 (limitatamente al comma 5), 8.0.2 (limitatamente al comma 5), 8.0.3 (limitatamente al comma 5), 8.0.9, 8.0.10, 8.0.29, 8.0.36, 9.8, 9.9, 9.9 (testo 2), 9.14, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44, 9.48, 9.48 (testo 2), 9.0.1 (limitatamente al comma 5), 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.11, 9.0.12, 10.2, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.9, 10.10, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.17 (testo 2), 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.8, 10.0.13, 11.0.2, 12.4 (testo 2) (limitatamente al comma 4), 12.11, 12.12, 12.12 (testo 2), 12.13, 12.14, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.5, 12.0.6, 12.0.7, 12.0.8, 12.0.9, 12.0.14, 12.0.15, 12.0.17, 12.0.18, 12.0.19, 12.0.20, 12.0.21, 12.0.22, 12.0.24, 12.0.25; i subemendamenti X1.1/1, X1.1/6, X1.1/8, X1.1/13, X1.1/42, X1.1/44, X1.1/45, X1.1/46, X1.1/47, X1.1/48, X1.1/49, X1.1/50, X1.1/51, X1.1/56, X1.1/59, X1.1/60, X1.1/61, X1.1/62, X1.1/63, X1.1/64, nonché gli ordini del giorno G/2646/20/8 e G/2646/21/8.

Comunica infine di avere già provveduto a prendere contatti con il Presidente del Senato per una valutazione condivisa in vista della discussione in Assemblea.

In attesa del parere della Commissione bilancio sul testo del provvedimento e sugli emendamenti, propone di sconvocare le sedute già previste per oggi alle 13 e alle 20 e per domani mattina alle 8,30, restando per il momento convocate le ulteriori sedute già previste dal calendario della settimana.

La Commissione conviene.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) chiede rassicurazioni al Presidente in merito al fatto che la lista degli emendamenti improponibili appena fornita sia una lista meramente provvisoria – anche in considerazione dell'incertezza del momento politico – e che la lista definitiva potrà prevedere la riammissione di parte degli emendamenti dichiarati ora improponibili ma non, viceversa, la dichiarazione di improponibilità di emendamenti ora ammessi all'esame, in quanto, a suo avviso, alcune delle dichiarazioni di improponibilità sono incomprensibili.

Cita, a titolo esemplificativo, l'emendamento 9.42, che ritiene assolutamente congruente con l'oggetto dell'articolo al quale si riferisce, che riguarda la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Chiarisce che esso è finalizzato a sbloccare le procedure per la realizzazione di alcuni edifici parzialmente finanziati dal Ministero delle infrastrutture negli anni '70 e '80, ma mai completati. Esso promuove dunque la funzionalità del Ministero, in quanto disincaglia pratiche burocratiche, liberando risorse ed energie.

Il PRESIDENTE afferma che quella appena fornita è la dichiarazione di improponibilità che il Presidente della Commissione è tenuto ad effettuare ai sensi dell'articolo 97 del regolamento del Senato.

Resta ferma la sua disponibilità a rivalutare specifiche questioni che gli venissero sottoposte, come ha appena fatto il senatore Campari.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) rileva preliminarmente che, nella giornata di ieri, numerosi capigruppo hanno chiesto al Presidente di rinviare la dichiarazione di improponibilità degli emendamenti ad un momento successivo alle comunicazioni in Aula del Presidente del Consiglio dei ministri e che il Presidente, con espressioni che lei ritiene poco cortesi, non ha accolto tale richiesta.

In merito alla dichiarazione di improponibilità, ritiene che il Presidente abbia utilizzato criteri non omogenei che hanno pregiudicato il suo Gruppo, in quanto molti degli emendamenti della Lega riguardanti singole opere sono stati dichiarati improponibili, mentre gli emendamenti dal 7.128 al 7.138 che, analogamente, riguardano singole opere, sono stati ritenuti proponibili.

Il PRESIDENTE esclude nella maniera più assoluta di avere utilizzato espressioni poco cortesi nei confronti dei capigruppo e che siano state fatte distinzioni in base all'appartenenza politica dei presentatori degli emendamenti.

La senatrice EVANGELISTA (*IV-PSI*) si esprime molto criticamente sul fatto che, come già ricordato dalla senatrice Pergreffi, il Presidente non abbia accolto la richiesta dei capigruppo di posticipare la seduta alle ore 12,30.

Pur riconoscendo che non c'è niente di illegittimo nello svolgimento della seduta, ritiene che ciò sia invece del tutto inopportuno, considerato che al momento non è dato sapere se il Gruppo del quale è membro il Presidente faccia ancora parte della maggioranza o meno.

Ritiene poi inammissibile il fatto che, nel confermare la seduta, il Presidente abbia sostenuto che la richiesta dei capigruppo fosse finalizzata a rallentare i lavori della Commissione, mentre è ovvio che il rallentamento dell'esame del decreto-legge è dovuto esclusivamente alla situazione di crisi politica determinata proprio dal Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Afferma infine che le improponibilità dichiarate pongono un grosso problema politico, specialmente per quanto concerne gli emendamenti territoriali, e annuncia che abbandonerà i lavori della Commissione.

La senatrice EVANGELISTA (*IV-PSI*) abbandona i lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE rileva che in base al calendario dei lavori deliberato nel corso della Conferenza dei capigruppo di ieri pomeriggio i lavori dell'Aula non prevedono alcuna sospensione alle ore 12,30.

Ricorda inoltre che la dichiarazione di improponibilità degli emendamenti è un atto dovuto ai fini della prosecuzione dei lavori e che è com-

pito del Presidente organizzare i lavori in maniera tale che possano essere rispettati i tempi della procedura di conversione del decreto-legge.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che rinviare la seduta a domani non avrebbe inciso in maniera significativa sui tempi della procedura di conversione del decreto-legge.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Presidente di rivalutare la proponibilità dell'emendamento 5.0.4, recante misure di accelerazione per il completamento del ponte di San Benedetto Po sul fiume Po, e dell'emendamento 5.0.5, recante interventi urgenti per il completamento dei collegamenti viari del nuovo ponte sul Ticino lungo la SS 494.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) osserva preliminarmente che il fatto che il Presidente faccia parte di un Gruppo di maggioranza o di opposizione è del tutto irrilevante ai fini della dichiarazione di improponibilità degli emendamenti, come dimostrato dal fatto che anche in questa legislatura ci sono stati e ci sono Presidenti di Commissione di opposizione che esercitano le funzioni previste dal regolamento del Senato.

Chiede quindi se il Presidente intenda fissare un termine per la presentazione di riformulazioni degli emendamenti dichiarati improponibili.

Il PRESIDENTE chiarisce che il tema non è quello di presentare riformulazioni degli emendamenti dichiarati improponibili, ma eventualmente quello di chiedere al Presidente di rivalutare, con riferimento a specifici casi, la dichiarazione di improponibilità.

Per tale motivo ritiene non opportuna la fissazione di un termine ma, nell'interesse del buon andamento dei lavori, invita gli interessati ad agire quanto prima, ribadendo la propria disponibilità ad esaminare tutte le questioni che gli verranno sottoposte.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), ad integrazione del suo precedente intervento, chiarisce che esso era finalizzato a sollecitare la riammissione degli emendamenti della Lega vertenti su singole opere e non invece a chiedere la dichiarazione di improponibilità degli emendamenti dal 7.128 al 7.138.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE ODIERNE E DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che le sedute già convocate per oggi, mercoledì 20 luglio, alle ore 13 e alle ore 20, nonché per domani, giovedì 21 luglio, alle ore 8,30, non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2646**Art. 5.****5.0.7 (testo 2)**

MATRISCIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo progettuale dello scalo di "Alessandria Smistamento")

1. Al fine di favorire il potenziamento del traffico merci dei porti di Savona e Genova e di promuovere l'intemodalità nei medesimi retroporti, la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, già affidata ai sensi dell'articolo 1, comma 1009 e 1010, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è integrata con la realizzazione di un *Master plan* che interessa tutta l'area di "Alessandria smistamento", volto ad individuare e definire le principali aree di intervento in un quadro di sviluppo pubblico-privato, unitamente a misure specifiche di risanamento ambientale, sviluppo economico e sociale, miglioramento e rigenerazione del contesto urbano. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 7.**7.0.19 (testo 2)**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, RIPAMONTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Disposizioni in materia di distribuzione automobilistica)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli accordi verticali tra il costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonché di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non più di sei mesi e che non abbiano percorso più di 6000 km.

2. Gli accordi tra il produttore o l'importatore e il distributore autorizzato hanno durata minima di cinque anni e regolano le modalità di vendita, i limiti del mandato, le rispettive assunzioni di responsabilità e la ripartizione dei costi connessi alla vendita. Ciascuna parte comunica con nota in forma scritta trasmessa almeno sei mesi prima della scadenza, l'intenzione di non procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena di inefficacia della medesima comunicazione.

3. Il costruttore di veicoli o l'importatore, prima della conclusione dell'accordo di cui ai commi 1 e 2, nonché in caso di successive modifiche allo stesso, forniscono al distributore autorizzato tutte le informazioni di cui siano in possesso, che risultino necessarie a valutare consapevolmente l'entità degli impegni da assumere e la sostenibilità degli stessi in termini economici, finanziari e patrimoniali, inclusa la stima dei ricavi marginali attesi dalla commercializzazione dei veicoli.

4. Al costruttore automobilistico o all'importatore che recede dall'accordo prima della scadenza contrattuale è fatto obbligo di corrispondere un equo indennizzo al distributore autorizzato parametrato congiuntamente al valore:

a) degli investimenti che questo ha in buona fede effettuato ai fini dell'esecuzione dell'accordo e che non siano stati ammortizzati alla data di cessazione dell'accordo;

b) dell'avviamento per le attività svolte nell'esecuzione degli accordi, commisurato al fatturato del distributore autorizzato negli ultimi cinque anni di vigenza dell'accordo.

5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto nel caso di risoluzione per inadempimento o quando il recesso sia chiesto dal distributore autorizzato.».

Art. 8.**8.36 (testo 2)**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RIPAMONTI, RUFA

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al fine di contrastare gli effetti economici derivanti dall'incremento del prezzo dei carburanti, ed incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-decies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 50 per cento.

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 77,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 9.**9.9 (testo 2)**

DE ANGELIS, CAMPARI, CORTI, RIPAMONTI, RUFA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di realizzare gli investimenti di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, all'articolo 44, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".».

9.27 (testo 2)

BERUTTI

Al comma 9, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) all'articolo 58, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detto termine è di sette giorni per le prime iscrizioni delle unità stesse."».

9.48 (testo 2)

FAGGI, ARRIGONI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, RIPAMONTI

Dopo il comma 10 aggiungere, in fine, il seguente:

«10-bis. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al medesimo articolo 1, comma 26, della citata legge n. 160 del 2019, le parole da "come previsto" a "legge 28 giugno 2019, n. 58," sono soppresse, e le parole "è assegnata al soggetto attuatore degli interventi" sono sostituite dalle seguenti: "è trasferita alla medesima provincia".».

Art. 10.

10.17 (testo 2)

DAMIANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 12 del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito con modificazioni dall'articolo 1, legge 9 novembre 2021, n. 156 sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 3, secondo periodo, le parole "entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto" sono sostituite dalle seguenti "entro 12 mesi dalla pubblicazione del decreto";

– al comma 8-bis le parole "fino a 5.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti "fino a 20.000 abitanti".».

Art. 12.**12.4 (testo 2)**

ARRIGONI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RIPAMONTI, RUFA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 12.***(Misure in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIECe altre misure in materia ambientale)*

1. All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al primo periodo, dopo le parole "sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente" sono aggiunte le seguenti "e interamente riassegnate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 9,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

3. All'articolo 8, comma 2, ultimo periodo e comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola "provvedimento" è sostituita dalla parola "parere".

4. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) le parole "fino al 30 giugno 2022," sono soppresse;

b) la lettera c-bis) è soppressa».

12.6 (testo 2)

MARGIOTTA

All'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «ad integrazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 5, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Agli

oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» *con le seguenti*: «le risorse di cui all'articolo 8, comma 5, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono incrementate, per il 2022, di 3,5 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3,5 milioni di euro annui, per il 2022,»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per le tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si procede secondo le modalità previste dall'articolo 33, comma 3-bis, quinto e sesto periodo, del medesimo decreto.»;

c) *dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente*: «1-ter. All'articolo 8, comma 2, ultimo periodo, e comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: "provvedimento" è sostituita dalla seguente: "parere".».

Art. XI.

XI.1/1

MALLEGNI

All'emendamento XI.1, al «Conseguentemente» alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 6, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. Con gli importi residui non utilizzati del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, come incrementato dall'articolo 73, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, accertati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è costituito un Fondo presso l'ENAC da destinarsi a investimenti rivolti a consentire la gestione dei mezzi e delle infrastrutture aeroportuali attraverso l'impiego di fonti di energia rinnovabili e sostenibili e il ricorso a sistemi di innovazione energetica.

3-ter. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, su proposta dell'ENAC, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli investimenti da cofinanziare per le finalità di cui al comma 3-bis, nonché le modalità e i criteri di assegnazione dei finanziamenti, attraverso procedure di selezione pubblica, ai soggetti attuatori che dovranno sostenere almeno il 25 per cento del costo del progetto, con un onere massimo a carico del fondo comunque non superiore a 7 milioni di euro. I destinatari dei cofinanziamenti, in relazione agli specifici progetti approvati, possono essere le società di gestione aeroportuale, le

società che prestano servizi aeroportuali di assistenza a terra, nonché le imprese di manutenzione e ulteriori società che detengono infrastrutture nell'ambito degli aeroporti commerciali per lo svolgimento di attività funzionali al trasporto aereo.

3-quater. Nell'ambito della dotazione organica, come modificata dall'articolo 1, comma 1004, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad istituire due unità di personale di livello dirigenziale di prima fascia, da selezionare, in sede di prima applicazione, mediante concorso per titoli ed esami, con iscrizione nel bilancio dell'Ente del relativo Fondo.

3-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma *3-quater*, pari a 500 mila euro annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, entro il limite di 500.000 euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

X1.1/2

MALLEGNI, VONO, GALLONE

All'emendamento X1.1, al «Conseguentemente», sopprimere la lettera b).

X1.1/3

GRIMANI

All'emendamento X1.1, al «Conseguentemente», sopprimere la lettera b).

X1.1/4

MALAN, RUSPANDINI, TOTARO

All'emendamento XI.1, al capoverso «Art. 7-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

X1.1/5

LUPO, DE PETRIS

All'emendamento XI.1, al «Conseguentemente», lettera b), capoverso «Art. 7-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 4, dopo le parole: «nelle more della definizione del procedimento per l'affidamento di detti interventi» inserire le seguenti: «, nonché dalla revisione progettuale.»;*

b) *dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Al fine di ridurre i tempi di conclusione delle attività liquidatorie delle società di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in relazione alle quali sia già stato adottato alla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto, previsto dal secondo periodo del medesimo comma 2-terdecies, di nomina del Commissario liquidatore, è autorizzata la spesa in favore di detto Commissario liquidatore nel limite massimo di euro 2 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

X1.1/6

MALLEGNI, VONO, GALLONE

All'emendamento XI.1, al capoverso «Art. 7-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, avvia le procedure per la revisione del decreto interministeriale del 7 agosto 2015, concernente il Piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio presenti nei sedimi autostradali, al fine di razionalizzare e ammodernare la rete, anche in senso ecologico ed ambientale, ricondurre i

prezzi praticati ad una maggiore omogeneità con la rete ordinaria e incrementare i servizi in particolare per quanto riguarda l'installazione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche.».

X1.1/7

MALAN, RUSPANDINI, TOTARO

All'emendamento XI.1, al capoverso «Art. 7-bis», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. In ordine al ristoro del minore fatturato in relazione all'emergenza pandemica da Covid-19, ai concessionari autostradali si applicano le norme applicabili alla generalità delle aziende. Si intende nullo ogni atto contrario al principio di cui al periodo precedente.».

X1.1/8

MALAN, RUSPANDINI, TOTARO

All'emendamento XI.1, sostituire il capoverso «Art. 7-ter» con il seguente:

«Art. 7-ter.

(Disposizioni urgenti per la gestione e la sicurezza delle tratte autostradali di cui alla convenzione sottoscritta il 12 ottobre 2007 tra ANAS S.p.A. e la Società Autostrade per l'Italia S.p.A.)

1. La Convenzione unica del 12 ottobre 2007 sottoscritta tra ANAS s.p.a. e Autostrade per l'Italia S.p.A. per la gestione in concessione della relativa rete autostradale è risolta per grave inadempimento del concessionario, Autostrade per l'Italia S.p.A., a far tempo dal settimo giorno successivo al decreto della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sulla base del medesimo. Tale decreto è emesso entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, in conformità al parere reso in data 28 giugno 2019 dal Gruppo di lavoro istituito con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 119 del 2019. Il decreto di cui al precedente periodo è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, immediatamente e definitivamente efficace.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in considerazione della retrocessione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in qualità di concedente della rete autostradale di cui al comma 1, e nelle more dell'effettuazione delle procedure competitive per l'individuazione dei nuovi concessionari per ciascuno delle tre reti in cui dividere la rete già in concessione ad Autostrade per l'Italia S.p.A. e comunque non oltre la data del 30 giugno 2024, ANAS s.p.a. assume, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto e al fine di assicurare la continuità della circolazione in condizione di sicurezza, la gestione della rete suddetta, ai sensi del medesimo comma 1 del citato articolo 35, provvedendo, altresì, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria;
- b) completamento degli interventi necessari alla sicurezza dell'intera infrastruttura;
ste dalle citate disposizioni;
- c) nei limiti delle risorse allo scopo individuate, effettuazione di ogni ulteriore intervento ritenuto necessario e urgente dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, nonché per assicurare la continuità della circolazione lungo la rete autostradale di cui al comma 1, la società ANAS s.p.a.:

a) si avvale, con rimborso dei relativi oneri ed a valere sulle risorse di cui al comma 8, del personale della società Autostrade per l'Italia s.p.a., e società controllate, titolare, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di un contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di dette società e assegnato, alla medesima data, allo svolgimento del servizio autostradale, con esclusione del personale inquadrato come dirigente. ANAS s.p.a. è altresì autorizzata ad assumere, nella misura necessaria ad assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, il personale di cui al primo periodo, che, a tal fine, non è tenuto ad osservare i termini di preavviso previsti in caso di dimissioni volontarie e che viene inquadrato, secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla medesima ANAS, in un livello corrispondente a quello riconosciuto in precedenza, con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, dell'anzianità lavorativa maturata presso dette società;

b) provvede ad applicare e a riscuotere le tariffe da pedaggio, comprensive del sovrapprezzo di cui all'articolo 1, comma 1021, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e i relativi proventi sono destinati alla copertura dei costi di gestione, nonché all'effettuazione degli interventi di cui al comma 2. È esclusa ogni ulteriore remunerazione in favore di ANAS s.p.a. per lo svolgimento delle attività affidate ai sensi del presente articolo.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, la società Autostrade per l'Italia s.p.a. con le sue controllate provvede a mettere immediatamente a disposizione di ANAS s.p.a. tutta la documentazione, anche tecnica, relativa allo stato di funzionalità delle infrastrutture autostradali e ai programmi di manutenzione in corso di esecuzione, i beni materiali, ivi compresi i beni immobili, e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria della rete autostradale di cui al comma 1, nonché a garantire al personale autorizzato da ANAS s.p.a. l'accesso a tutta la documentazione pertinente detenuta da dette società. La documentazione e i beni messi a disposizione di ANAS s.p.a. ai sensi del presente comma, sono analiticamente indicati in appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle parti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 340 del codice penale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è nominato un commissario ad acta che si sostituisce agli organi di amministrazione delle società di cui al medesimo comma 4 ai fini della messa a disposizione della documentazione e dei beni indicati nel citato comma 4. Nello svolgimento della propria attività, il commissario ad acta può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, che agiscono con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre disposizioni tributarie, nonché della collaborazione di altri organi dello Stato.

6. Al fine di consentire lo svolgimento da parte di ANAS s.p.a. delle attività di cui al comma 2, nonché per assicurare la continuità della circolazione lungo la rete autostradale di cui al comma 1, le prestazioni previste dai contratti stipulati da Autostrade per l'Italia s.p.a. per la gestione di detta rete ovvero per l'effettuazione degli interventi di cui alle lettere *a*) e *b*) del medesimo comma 2, qualora non già integralmente eseguite alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rese nei confronti di ANAS s.p.a. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, ANAS subentra nei contratti di cui al primo periodo e dalla stessa ritenuti indispensabili.

7. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali provvede ad effettuare ispezioni finalizzate a verificare, entro il 31 dicembre 2022, le condizioni sicurezza dell'intera infrastruttura autostradale di cui al comma 1, informando mensilmente sui risultati dell'attività ispettiva svolta ANAS s.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il quale in merito trasmette relazione trimestrale alle commissioni competenti di Camera e Senato.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera *a*) del comma 2, dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 3, nonché dai commi 4 e 6, si provvede a valere sui pedaggi riscossi da ANAS s.p.a. ai sensi della lettera *d*) del citato comma 3. Per l'anno 2022, è riconosciuta in favore di ANAS s.p.a. un'anticipazione di euro 60 milioni, che viene dalla medesima so-

cietà restituita, senza applicazione di interessi, entro sessanta giorni dal trasferimento della titolarità della concessione relativa all'infrastruttura autostradale di cui al comma 1 alle società vincitrici della procedura competitiva di cui al comma 2, mediante apposito versamento all'entrata dello Stato, effettuato a valere sui ricavi da pedaggio complessivamente riscossi alla data del citato trasferimento, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e di manutenzione ordinaria di cui al comma 2. Detto importo è riassegnato al fondo di cui all'articolo 1, comma 3.

9. Fermo il diritto al risarcimento del danno causato dal grave inadempimento della società Autostrade per l'Italia s.p.a. agli obblighi previsti dalla Convenzione unica di cui al comma 1, l'importo previsto dall'articolo 35, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 è determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 3.

10. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile provvede a trattenere sull'importo di cui al comma 9, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, una somma corrispondente all'entità delle rate di corrispettivo di cui alla Convenzione unica del 12 ottobre 2007 dovute e non ancora versate da Autostrade per l'Italia s.p.a. ad ANAS s.p.a. alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il versamento ad ANAS s.p.a. delle somme trattenute ai sensi del primo periodo del presente comma avviene secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 2.

11. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 8, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 4.».

X1.1/9

MALLEGNI, VONO, GALLONE

All'emendamento XI.1, al capoverso «Art. 7-ter», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere il secondo periodo;*
 - b) *al terzo periodo, sopprimere le parole: «, ancorché non sottoposti a visto di registrazione della Corte dei Conti.».*
-

X1.1/10

D'ALFONSO

All'emendamento X1.1, alla lettera b), capoverso «Art. 7-ter», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere il secondo periodo;*
 - b) *al terzo periodo, sopprimere le parole: «, ancorché non sottoposti a visto di registrazione della Corte dei Conti.».*
-

X1.1/11

GRIMANI

All'emendamento X1.1, al capoverso «Art. 7-ter» apportare le seguenti modifiche:

- 1) *al comma 1 sopprimere il secondo periodo;*
 - 2) *al comma 1 sopprimere le parole: «, ancorché non sottoposti a visto di registrazione della Corte dei Conti.».*
-

X1.1/12

LUPO

All'emendamento X1.1, al «Conseguentemente», lettera b), capoverso «Art. 7-ter», al comma 1, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, ancorché non sottoposti a visto di registrazione della Corte dei Conti.».

X1.1/13

MALAN, RUSPANDINI, TOTARO

All'emendamento X1.1, al capoverso «Art. 7-ter», comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) a rendere noto senza ritardo alle predette Commissioni nonché alle competenti Commissioni dell'altro ramo del Parlamento il parere reso in data 28 giugno 2019 dal Gruppo di lavoro istituito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 119 del 2019 per esaminare eventuali inadempimenti del concessionario Autostrade per l'Italia s.p.a. agli obblighi scaturenti dal rapporto concessorio in forza della Convenzione unica del 2007, nonché, se esistente, analoga documentazione riguardante le autostrade A24 e A25.».

X1.1/14

MIRABELLI, D'ALFONSO

All'emendamento XI.1, alla lettera b), capoverso «Art. 7-ter», comma 2, lettera a), dopo le parole: «interventi di manutenzione ordinaria» aggiungere le seguenti: «, straordinaria e di ripristino infrastrutturale».

X1.1/15

ERRANI, DE PETRIS

All'emendamento XI.1, al capoverso «Art. 7-ter», comma 2, lettera a), dopo la parola: «ordinaria» aggiungere le seguenti: «, straordinaria e di ripristino infrastrutturale».

X1.1/16

MALLEGNI, VONO, GALLONE

All'emendamento XI.1, al capoverso «Art. 7-ter», al comma 3, lettera a), sostituire il primo e secondo periodo con i seguenti:

«si avvale, con rimborso dei relativi oneri ed a valere sulle risorse di cui al comma 8, del personale della società Strada dei Parchi S.p.A., nonché delle società Parchi Global Service S.p.A. e Infraengineering S.r.l. fatta eccezione per il personale di queste impegnato nei contratti di cui al comma 6, titolare, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di un contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di dette società e assegnato, alla medesima data, allo svolgimento del servizio autostradale, con esclusione del personale inquadrato come dirigente. Anas S.p.A. è altresì, obbligata ad assumere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, il personale di cui al primo periodo e, alla cessazione dei contratti di cui al comma 6, l'ulteriore personale delle società Parchi Global Service S.p.A. e Infraengineering S.r.l. oggi impegnato nei contratti di cui al comma 6, che, a tal fine, non è tenuto ad osservare i termini di preavviso previsti in caso di dimissioni volontarie e che viene inquadrato, secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla medesima ANAS, in un livello corrispondente a quello riconosciuto da Strada dei Parchi S.p.A., da Parchi Global Service S.p.A. o da Infraengineering S.r.l. con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, dell'anzianità lavorativa maturata presso dette società.».

X1.1/17

GRIMANI

All'emendamento X1.1, al capoverso «Art. 7-ter», al comma 3, sostituire i primi due periodi con i seguenti:

«a) si avvale, con rimborso dei relativi oneri ed a valere sulle risorse di cui al comma 8, del personale della società Strada dei Parchi S.p.A., nonché delle società Parchi Global Service S.p.A. e Infraengineering S.r.l. fatta eccezione per il personale di queste impegnato nei contratti di cui al comma 6, titolare, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di un contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di dette società e assegnato, alla medesima data, allo svolgimento del servizio autostradale, con esclusione del personale inquadrato come dirigente. Anas S.p.A. è altresì, obbligata ad assumere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, il personale di cui al primo periodo e, alla cessazione dei contratti di cui al comma 6, l'ulteriore personale delle società Parchi Global Service S.p.A. e Infraengineering S.r.l. oggi impegnato nei contratti di cui al comma 6, che, a tal fine, non è tenuto ad osservare i termini di preavviso previsti in caso di dimissioni volontarie e che viene inquadrato, secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla medesima ANAS, in un livello corrispondente a quello riconosciuto da Strada dei Parchi S.p.A., da Parchi Global Service S.p.A. o da Infraengineering S.r.l. con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, dell'anzianità lavorativa maturata presso dette società.».

X1.1/18

D'ALFONSO

All'emendamento X1.1, alla lettera b), capoverso «Art. 7-ter», comma 3, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «si avvale» con le seguenti: «opererà mediante l'istituto del distacco»;*

b) *sopprimere il secondo periodo;*

c) *al terzo periodo:*

1) *sostituire le parole: «Il personale assunto da Anas S.p.A.» con le seguenti: «Il personale in distacco presso Anas S.p.A.»;*

2) *sopprimere le parole da: «è trasferito» fino a: «rassegnare le proprie dimissioni»;*

3) *sostituire le parole: «con gli effetti di cui all'articolo 2119» con le seguenti: «con gli effetti di cui all'articolo 2112 del c.c.»;*

4) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di una valutazione congiunta circa gli effetti derivanti dall'applicazione delle misure relative al personale di cui al presente comma onde monitorare e facilitare*

la allocazione in via definitiva alla società *in house* di cui sopra, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili un tavolo di confronto da tenersi con le rappresentanze sindacali aziendali assistite dalle rispettive OO.SS Nazionali».

X1.1/19

DI GIROLAMO

All'emendamento X1.1, al «Conseguentemente», lettera b), capoverso «Art. 7-ter», comma 3, lettera a), al secondo periodo sostituire le parole da: «e che viene» fino alla fine del periodo con le seguenti: «. Al personale di cui al primo periodo assunto da ANAS continuano ad applicarsi le condizioni economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato da Strada dei Parchi s.p.a., da Parchi Global Service s.p.a. o da Infraengineering S.r.l. con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, del livello di inquadramento e dell'anzianità lavorativa maturata presso dette società.».

X1.1/20

MALLEGNI, BOCCARDI, VONO, GALLONE, DAMIANI, BARACHINI

All'emendamento X1.1, al capoverso «Art. 7-ter», al comma 3, alla lettera a) apportare le seguenti modifiche:

a) *al secondo periodo, dopo le parole: «secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla medesima ANAS,» aggiungere le seguenti: «fatto salvo quanto previsto al periodo successivo,»;*

b) *dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Resta fermo, in ogni caso, che al personale adibito ai lavori edili o di ingegneria civile si applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».*

X1.1/21

MARGIOTTA

All'emendamento X1.1, alla lettera b), capoverso «Art. 7-ter», al comma 3, lettera a) apportare le seguenti modifiche:

a) *al secondo periodo, dopo le parole: «secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla medesima ANAS,» aggiungere le seguenti: «fatto salvo quanto previsto al periodo successivo,»;*

b) *dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Resta fermo, in ogni caso, che al personale adibito ai lavori edili o di ingegneria civile si applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».*

X1.1/22

BERUTTI

All'emendamento X1.1, al «Conseguentemente», alla lettera b), capoverso «Art. 7-ter», al comma 3, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) *al secondo periodo, dopo le parole: «secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla medesima ANAS,» aggiungere le seguenti: «fatto salvo quanto previsto al periodo successivo,»;*

b) *dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Resta fermo, in ogni caso, che al personale adibito ai lavori edili o di ingegneria civile si applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».*

X1.1/23

MALAN, RUSPANDINI, TOTARO

All'emendamento X1.1, al «Conseguentemente», alla lettera b), capoverso «Art. 7-ter», al comma 3, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) *al secondo periodo, dopo le parole: «secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla medesima ANAS,» aggiungere le seguenti: «fatto salvo quanto previsto al periodo successivo,»;*

b) *dopo il secondo periodo aggiungere il seguente*: «Resta fermo, in ogni caso, che al personale adibito ai lavori edili o di ingegneria civile si applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

X1.1/24

DI GIROLAMO

All'emendamento X1.1, al «Conseguentemente», lettera b), capoverso «Art. 7-ter», al comma 3, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla medesima ANAS,» inserire le seguenti: «e per i dipendenti di Infraengineering S.r.l. secondo le previsioni del CCNL Edilizia e Affini in essere».

X1.1/25

MIRABELLI, D'ALFONSO

All'emendamento X1.1, alla lettera b), capoverso «Art. 7-ter», comma 3, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla medesima Anas» inserire le seguenti: «e per i dipendenti di Infraengineering secondo le previsioni del CCNL Edilizia e Affini in essere».

X1.1/26

ERRANI, DE PETRIS

All'emendamento X1.1, al capoverso «Art. 7-ter», comma 3, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla medesima Anas» aggiungere le seguenti: «e per i dipendenti di Infraengineering secondo le previsioni del CCNL Edilizia e Affini in essere».

X1.1/27

MIRABELLI

All'emendamento X1.1, alla lettera b), capoverso «Art. 7-ter», al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) è obbligata ad inserire nei bandi di gara o di affidamento specifica clausola sociale volta a garantire l'occupazione dei dipendenti di Toto Costruzioni impiegati nelle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ripristino infrastrutturale delle tratte autostradali A24 e A25, garantendo altresì l'applicazione dei contratti collettivi nazionali in essere e con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, dell'anzianità lavorativa maturata presso la detta società.»

X1.1/28

ERRANI, DE PETRIS

All'emendamento X1.1, al capoverso «Art. 7-ter», comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) ha l'obbligo di inserire nei bandi di gara o di affidamento di cui sopra specifica clausola sociale volta a garantire l'occupazione dei dipendenti di Toto Costruzioni impiegati nelle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ripristino infrastrutturale delle tratte autostradali A24 e A25, garantendo altresì l'applicazione dei contratti collettivi nazionali in essere e con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, dell'anzianità lavorativa maturata presso la detta società;».

X1.1/29

DE PETRIS, ERRANI

All'emendamento X1.1, al capoverso «Art. 7-ter», comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) ha l'obbligo di inserire nei bandi di gara o di affidamento di cui sopra specifica clausola sociale volta a garantire l'occupazione dei dipendenti di Strada dei Parchi S.p.A. impiegati nelle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ripristino infrastrutturale delle tratte autostradali A24 e A25, garantendo altresì l'applicazione dei contratti collettivi nazionali in essere e con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, dell'anzianità lavorativa maturata presso la detta società;».

X1.1/30

MALLEGNi, BOCCARDI, VONO, GALLONE, DAMIANI, BARACHINI

All'emendamento XI.1, al capoverso «Art. 7-ter», al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

X1.1/31

BERUTTI

All'emendamento XI.1, al «Conseguentemente», alla lettera b), capoverso «Art. 7-ter», comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

X1.1/32

MALAN, RUSPANDINI, TOTARO

All'emendamento XI.1, al «Conseguentemente», alla lettera b), capoverso «Art. 7-ter», comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

X1.1/33

MARGIOTTA

All'emendamento XI.1, alla lettera b), capoverso «Art. 7-ter», sopprimere le lettere b) e c).

X1.1/34

RUSPANDINI, TOTARO

All'emendamento XI.1, al capoverso «Art. 7-ter», comma 3, alla lettera d) aggiungere il seguente periodo:

«Al fine di ridurre i disagi derivanti dalla progressiva riduzione dei servizi nelle zone di residenza e contrastare il fenomeno dello spopolamento nelle aree interne, a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esentati dal pagamento delle tariffe di pedaggio i cittadini residenti nelle regioni Lazio e Abruzzo, in possesso di dispositivo di telepedaggio, che percorrono regolarmente un tragitto predefinito su tali tratte per documentati motivi di lavoro, di salute o di studio».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione della seguente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

X1.1/35

MALLEGNI, VONO, GALLONE

All'emendamento X1.1, al capoverso «Art. 7-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le medesime finalità di cui al comma 3:

a) la società Strada dei Parchi s.p.a., la società Parchi Global Service s.p.a., la società Infraengineering s.r.l. e la società Toto Holding s.p.a. provvedono a mettere immediatamente a disposizione di ANAS s.p.a. tutta la documentazione, anche tecnica, relativa allo stato di funzionalità delle infrastrutture autostradali e ai programmi di manutenzione in corso di esecuzione e tutti i beni materiali, ivi compresi i beni immobili, e i beni immateriali gratuitamente devolvibili, nonché a garantire al personale autorizzato da ANAS s.p.a. l'accesso a tutta la documentazione pertinente detenuta da dette società ovvero da altre società controllate dalla società Toto Holding S.p.A.;

b) la società Strada dei Parchi s.p.a., la società Parchi Global Service s.p.a., la società Infraengineering s.r.l. e la società Toto Holding s.p.a. sono impegnate a vendere ad ANAS s.p.a., che da parte sua è impegnata ad acquistare, e nelle more del perfezionamento della vendita a mettere immediatamente a disposizione di ANAS s.p.a., tutti i beni materiali, ivi compresi i beni immobili, e i beni immateriali non gratuitamente devolvibili necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25. L'impegno della società Parchi Global Service s.p.a. e della società Infraengineering s.r.l. decorrerà dalla data in cui scadranno i contratti che esse hanno in corso come dal successivo comma 6;

c) la documentazione e i beni messi a disposizione di ANAS S.p.A., ai sensi delle lettere a) e b) che precedono, sono analiticamente indicati in appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle parti;

d) per la vendita dei beni di cui alla lettera b) che precede ANAS s.p.a. riconoscerà a ciascuna Società interessata un prezzo corrispondente ai valori di mercato, e per il periodo fino alla formalizzazione della vendita un indennizzo commisurato ai valori di mercato correnti per la messa a disposizione di beni corrispondenti. degli stessi.»;

b) *al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per l'effetto, ANAS s.p.a. subentra nei relativi contratti»;*

c) *al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo.*

X1.1/36

GRIMANI

All'emendamento X1.1, al capoverso «Art. 7-ter» apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per le medesime finalità di cui al comma 3:

a) la società Strada dei Parchi s.p.a., la società Parchi Global Service s.p.a., la società Infraengineering s.r.l. e la società Toto Holding s.p.a. provvedono a mettere immediatamente a disposizione di ANAS s.p.a. tutta la documentazione, anche tecnica, relativa allo stato di funzionalità delle infrastrutture autostradali e ai programmi di manutenzione in corso di esecuzione e tutti i beni materiali, ivi compresi i beni immobili, e i beni immateriali gratuitamente devolvibili, nonché a garantire al personale autorizzato da ANAS s.p.a. l'accesso a tutta la documentazione pertinente detenuta da dette società ovvero da altre società controllate dalla società Toto Holding S.p.A.;

b) la società Strada dei Parchi s.p.a., la società Parchi Global Service s.p.a., la società Infraengineering s.r.l. e la società Toto Holding s.p.a. sono impegnate a vendere ad ANAS s.p.a., che da parte sua è impegnata ad acquistare, e nelle more del perfezionamento della vendita a mettere immediatamente a disposizione di ANAS s.p.a., tutti i beni materiali, ivi compresi i beni immobili, e i beni immateriali non gratuitamente devolvibili necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25. L'impegno della società Parchi Global Service s.p.a. e della società Infraengineering s.r.l. decorrerà dalla data in cui scadranno i contratti che esse hanno in corso come dal successivo comma 6;

c) la documentazione e i beni messi a disposizione di ANAS S.p.A., ai sensi delle lettere a) e b) che precedono, sono analiticamente indicati in appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle parti;

d) per la vendita dei beni di cui alla lettera b) che precede ANAS s.p.a. riconoscerà a ciascuna Società interessata un prezzo corrispondente ai valori di mercato, e per il periodo fino alla formalizzazione della vendita un indennizzo commisurato ai valori di mercato correnti per la messa a disposizione di beni corrispondenti. degli stessi.»;

2) *al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per l'effetto, ANAS s.p.a. subentra nei relativi contratti»;*

3) al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

X1.1/37

MALLEGNI, VONO, GALLONE

All'emendamento XI.1, al capoverso «Art. 7-ter», dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. ANAS S.p.a. subentra nei contratti di finanziamento attivati da Strada dei Parchi s.p.a. per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle autostrade A24 ed A25 e dei correlati contratti di copertura del rischio tasso, e di tanto si terrà conto nella determinazione dell'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1.».

X1.1/38

GRIMANI

All'emendamento XI.1, al capoverso «Art. 7-ter», dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. ANAS S.p.a. subentra nei contratti di finanziamento attivati da Strada dei Parchi s.p.a. per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle autostrade A24 ed A25 e dei correlati contratti di copertura del rischio tasso, e di tanto si terrà conto nella determinazione dell'indennizzo di cui all'articolo 1 comma 1.».

X1.1/39

MIRABELLI, D'ALFONSO

All'emendamento XI.1, alla lettera b), capoverso «Art. 7-ter», comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «ANAS è obbligata altresì ad inserire nei bandi di gara o di affidamento di cui sopra specifica clausola sociale volta a garantire l'occupazione dei dipendenti di Toto Costruzioni impiegati nelle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ripristino infrastrutturale delle tratte autostradali A24 e A25, garantendo altresì l'applicazione dei contratti collettivi nazionali in essere e con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, dell'anzianità lavorativa maturata presso la detta società.».

X1.1/40

DI GIROLAMO, DE PETRIS, CASTALDI

All'emendamento X1.1, al «Conseguentemente», lettera b), capoverso «Art. 7-ter», apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Al fine di promuovere un ampio percorso di partecipazione democratica nella programmazione delle attività di cui al comma 2 e di favorire una definizione organica e condivisa delle tariffe da pedaggio, è istituito un Tavolo istituzionale presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il Tavolo è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante di ANAS S.p.a, un rappresentante della Regione Abruzzo, un rappresentante della Regione Lazio, una rappresentanza dei sindaci dei comuni interessati dalle tratte autostradali A24 e A25 e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU). Ai componenti del tavolo non spettano compensi, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

b) *al comma 7, sostituire le parole: «e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» con le seguenti: «, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e i membri del tavolo di cui al comma 6-bis».*

X1.1/41

LUPO, DE PETRIS

All'emendamento X1.1, al «Conseguentemente», lettera b), capoverso «Art. 7-ter», dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. In considerazione delle conseguenze derivanti dalla risoluzione della Convenzione unica del 18 novembre 2009 tra ANAS s.p.a. e Strada dei Parchi S.p.a. per la gestione delle autostrade A24 e A25, al fine di agevolare la mobilità dei residenti di Roma Capitale che utilizzano regolarmente le tratte autostradali ricadenti nel territorio medesimo, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al terzo periodo è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia urbana concernente la tratta autostradale A24 e A25, fino al trasferimento della titolarità della concessione di detta rete autostradale, alla società *in-house* di cui all'articolo 2, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2023. L'esenzione è prevista per i possessori di Telepass che utilizzino

l'autostrada come pendolari tra stazioni predefinite. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

X1.1/42

MALAN, RUSPANDINI, TOTARO

All'emendamento X1.1, dopo il capoverso «Art. 7-ter», inserire il seguente:

«Art. 7-ter.2.

(Disposizioni urgenti per la gestione e la sicurezza delle tratte autostradali di cui alla convenzione sottoscritta il 12 ottobre 2007 tra ANAS S.p.A. e la Società Autostrade per l'Italia S.p.A.)

1. La Convenzione unica del 12 ottobre 2007 sottoscritta tra ANAS s.p.a. e Autostrade per l'Italia S.p.A. per la gestione in concessione della relativa rete autostradale è risolta per grave inadempimento del concessionario, Autostrade per l'Italia S.p.A., a far tempo dal settimo giorno successivo al decreto della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sulla base del medesimo. Tale decreto è emesso entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, in conformità al parere reso in data 28 giugno 2019 dal Gruppo di lavoro istituito con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 119 del 2019. Il decreto di cui al precedente periodo è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, immediatamente e definitivamente efficace.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in considerazione della retrocessione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in qualità di concedente della rete autostradale di cui al comma 1, e nelle more dell'effettuazione delle procedure competitive per l'individuazione dei nuovi concessionari per ciascuno delle tre reti in cui dividere la rete già in conces-

sione ad Autostrade per l'Italia S.p.A. e comunque non oltre la data del 30 giugno 2024, ANAS s.p.a. assume, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto e al fine di assicurare la continuità della circolazione in condizione di sicurezza, la gestione della rete suddetta, ai sensi del medesimo comma 1 del citato articolo 35, provvedendo, altresì, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria;
- b) completamento degli interventi necessari alla sicurezza dell'intera infrastruttura;
- ste dalle citate disposizioni;
- c) nei limiti delle risorse allo scopo individuate, effettuazione di ogni ulteriore intervento ritenuto necessario e urgente dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, nonché per assicurare la continuità della circolazione lungo la rete autostradale di cui al comma 1, la società ANAS s.p.a.:

a) si avvale, con rimborso dei relativi oneri ed a valere sulle risorse di cui al comma 8, del personale della società Autostrade per l'Italia s.p.a., e società controllate, titolare, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di un contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di dette società e assegnato, alla medesima data, allo svolgimento del servizio autostradale, con esclusione del personale inquadrato come dirigente. ANAS s.p.a. è altresì autorizzata ad assumere, nella misura necessaria ad assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, il personale di cui al primo periodo, che, a tal fine, non è tenuto ad osservare i termini di preavviso previsti in caso di dimissioni volontarie e che viene inquadrato, secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla medesima ANAS, in un livello corrispondente a quello riconosciuto in precedenza, con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, dell'anzianità lavorativa maturata presso dette società;

b) provvede ad applicare e a riscuotere le tariffe da pedaggio, comprensive del sovrapprezzo di cui all'articolo 1, comma 1021, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e i relativi proventi sono destinati alla copertura dei costi di gestione, nonché all'effettuazione degli interventi di cui al comma 2. È esclusa ogni ulteriore remunerazione in favore di ANAS s.p.a. per lo svolgimento delle attività affidate ai sensi del presente articolo.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, la società Autostrade per l'Italia s.p.a. con le sue controllate provvede a mettere immediatamente a disposizione di ANAS s.p.a. tutta la documentazione, anche tecnica, relativa allo stato di funzionalità delle infrastrutture autostradali e ai programmi di manutenzione in corso di esecuzione, i beni materiali, ivi compresi i beni immobili, e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria della rete autostradale di cui al comma 1, nonché a garantire al personale autorizzato da ANAS s.p.a. l'accesso a

tutta la documentazione pertinente detenuta da dette società. La documentazione e i beni messi a disposizione di ANAS s.p.a., ai sensi del presente comma, sono analiticamente indicati in appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle parti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 340 del codice penale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è nominato un commissario *ad acta* che si sostituisce agli organi di amministrazione delle società di cui al medesimo comma 4 ai fini della messa a disposizione della documentazione e dei beni indicati nel citato comma 4. Nello svolgimento della propria attività, il commissario *ad acta* può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, che agiscono con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre disposizioni tributarie, nonché della collaborazione di altri organi dello Stato.

6. Al fine di consentire lo svolgimento da parte di ANAS s.p.a. delle attività di cui al comma 2, nonché per assicurare la continuità della circolazione lungo la rete autostradale di cui al comma 1, le prestazioni previste dai contratti stipulati da Autostrade per l'Italia s.p.a. per la gestione di detta rete ovvero per l'effettuazione degli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 2, qualora non già integralmente eseguite alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rese nei confronti di ANAS s.p.a. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, ANAS subentra nei contratti di cui al primo periodo e dalla stessa ritenuti indispensabili.

7. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali provvede ad effettuare ispezioni finalizzate a verificare, entro il 31 dicembre 2022, le condizioni di sicurezza dell'intera infrastruttura autostradale di cui al comma 1, informando mensilmente sui risultati dell'attività ispettiva svolta ANAS s.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il quale in merito trasmette relazione trimestrale alle commissioni competenti di Camera e Senato.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera *a)* del comma 2, dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3, nonché dai commi 4 e 6, si provvede a valere sui pedaggi riscossi da ANAS s.p.a. ai sensi della lettera *d)* del citato comma 3. Per l'anno 2022, è riconosciuta in favore di ANAS s.p.a. un'anticipazione di euro 60 milioni, che viene dalla medesima società restituita, senza applicazione di interessi, entro sessanta giorni dal trasferimento della titolarità della concessione relativa all'infrastruttura autostradale di cui al comma 1 alle società vincitrici della procedura competitiva di cui al comma 2, mediante apposito versamento all'entrata dello Stato, effettuato a valere sui ricavi da pedaggio complessivamente riscossi alla data del citato trasferimento, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e di manutenzione ordinaria di cui al comma 2. Detto importo è riassegnato al fondo di cui all'articolo 1, comma 3.

9. Fermo il diritto al risarcimento del danno causato dal grave inadempimento della società Autostrade per l'Italia s.p.a. agli obblighi previsti dalla Convenzione unica di cui al comma 1, l'importo previsto dall'articolo 35, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 è determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 3.

10. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile provvede a trattenere sull'importo di cui al comma 9, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, una somma corrispondente all'entità delle rate di corrispettivo di cui alla Convenzione unica del 12 ottobre 2007 dovute e non ancora versate da Autostrade per l'Italia s.p.a. ad ANAS s.p.a. alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il versamento ad ANAS s.p.a. delle somme trattenute ai sensi del primo periodo del presente comma avviene secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 2.

11. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 8, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 4.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 7-quater», sostituire le parole «e 7-ter» con le seguenti: «, 7-ter e 7-ter.2».

X1.1/43

RUSPANDINI, TOTARO

All'emendamento X1.1, dopo il capoverso «Art. 7-quater» inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Esonero dal pagamento delle tariffe di pedaggio per i pendolari delle tratte autostradali A24 e A25)

1. Stante la grave situazione di incertezza che interessa le tratte autostradali A24 e A25, da anni caratterizzate da condizioni di criticità sotto il profilo della sicurezza, anche al fine di ridurre i disagi derivanti dalla progressiva riduzione dei servizi nelle zone di residenza e contrastare il fenomeno dello spopolamento nelle aree interne, a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esentati dal pagamento delle tariffe di pedaggio i cittadini residenti nelle regioni Lazio e Abruzzo, in possesso di dispositivo di telepedaggio, che percorrono regolarmente un tragitto predefinito su tali tratte per documentati motivi di lavoro, di salute o di studio.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da

emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1, anche con riferimento all'esatta individuazione dei soggetti beneficiari.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati nel limite massimo pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

X1.1/44

DI GIROLAMO

All'emendamento X1.1, al «Conseguentemente», lettera b), dopo il capoverso «Art. 7-quater», inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità e la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso)

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalla risoluzione della Convenzione unica del 18 novembre 2009 tra ANAS s.p.a. e Strada dei Parchi S.p.a. per la gestione delle autostrade A24 e A25 lungo le quali si trova il traforo del Gran Sasso, al fine di consentire la rapida attuazione degli interventi per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso all'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

b) al comma 13, le parole: "e 50 milioni per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 50 milioni per l'anno 2021, 30 milioni per l'anno 2023 e 30 milioni per l'anno 2024".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30.650.000 euro per l'anno 2023 e 31.350.000 euro per l'anno 2024, comprensivi delle spese di funzionamento della struttura commissariale, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

X1.1/45

DI GIROLAMO

All'emendamento X1.1, al «Conseguentemente», lettera b), dopo il capoverso «Art. 7-quater», aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità e la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso)

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalla risoluzione della Convenzione unica del 18 novembre 2009 tra ANAS s.p.a. e Strada dei Parchi S.p.a. per la gestione delle autostrade A24 e A25 lungo le quali si trova il traforo del Gran Sasso, al fine di consentire la rapida attuazione degli interventi per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso al comma 3 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente di tredici unità di personale, di cui una unità di personale di livello dirigenziale non generale e dodici unità di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo ed amministrativo-tecnico-ausiliario delle istituzioni scolastiche. Qualora non si renda possibile l'individuazione dell'unità di personale di livello dirigenziale non generale di cui al precedente periodo, la predetta unità può essere sostituita da ulteriori due unità di personale non dirigenziale.".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo il Commissario straordinario provvede nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale.».

X1.1/46

BAGNAI

All'emendamento XI.1, dopo il capoverso «Art. 7-quater» inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Raccordo autostradale Chieti-Pescara. Indennizzi per il mancato pagamento delle indennità espropriative)

1. Per il mancato pagamento delle indennità espropriative e il conseguente risarcimento dei danni riconosciuto da sentenze passate in giudicato in favore dei proprietari dei terreni attraversati o confinanti con il raccordo autostradale Chieti-Pescara in gestione diretta dell'ANAS S.p.a., è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022 a saldo, stralcio e tacitazione di ogni ulteriore diritto e pretesa.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

X1.1/47

PAGANO

All'emendamento XI.1, dopo il capoverso «Art. 7-quater» inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Raccordo autostradale Chieti-Pescara. Indennizzi per il mancato pagamento delle indennità espropriative)

1. Per il mancato pagamento delle indennità espropriative e il conseguente risarcimento dei danni riconosciuto da sentenze passate in giudicato in favore dei proprietari dei terreni attraversati o confinanti con il raccordo autostradale Chieti-Pescara in gestione diretta dell'ANAS S.p.a., è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022 a saldo, stralcio e tacitazione di ogni ulteriore diritto e pretesa.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel

corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

X1.1/48

RUSPANDINI, TOTARO

All'emendamento X1.1, dopo il capoverso «Art. 7-quater» inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Raccordo autostradale Chieti-Pescara. Indennizzi per il mancato pagamento delle indennità espropriative)

1. Per il mancato pagamento delle indennità espropriative e il conseguente risarcimento dei danni riconosciuto da sentenze passate in giudicato in favore dei proprietari dei terreni attraversati o confinanti con il raccordo autostradale Chieti-Pescara in gestione diretta dell'ANAS S.p.A., è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022 a saldo, stralcio e tacitazione di ogni ulteriore diritto e pretesa.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

X1.1/49

D'ANGELO

All'emendamento X1.1, al «Conseguentemente», lettera b), dopo il capoverso «Art. 7-quater», aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Disposizioni urgenti per la gestione e la sicurezza delle tratte autostradali A18 Siracusa-Gela, A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo)

1. La Convenzione di concessione del 27 novembre 2000, sottoscritta tra ANAS s.p.a. e Consorzio per le Autostrade Siciliane per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A18 Siracusa-Gela, A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo è risolta, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente de-

creto, per grave inadempimento del concessionario, ai sensi dell'articolo 2, comma 86, lettera *d*), del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in considerazione della retrocessione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in qualità di concedente della rete autostradale, costituita dalle autostrade A18 Siracusa-Gela, A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo e nelle more del trasferimento della titolarità della concessione di detta rete autostradale, alla società *in-house* di cui all'articolo 2, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2023, ANAS s.p.a. assume, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, la gestione delle autostrade A18 Siracusa-Gela, A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, ai sensi del medesimo comma 1 del citato articolo 35.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle attività di gestione, di realizzazione degli interventi, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di affidamento degli interventi e di selezione degli operatori economici affidatari nonché delle modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da pedaggio e di utilizzo dei relativi proventi.

4. Ove non diversamente disciplinato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis* e 7-*ter*.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 450 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

X1.1/50

MALLEGNI, VONO, GALLONE

All'emendamento X1.1, dopo il capoverso «Art. 7-quater», inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Disposizioni in materia di costruzione delle strade)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, sono integrate le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi, al fine di disporre che nella costruzione di nuove strade siano previsti tutti i collegamenti e gli impianti utili ad effettuare interventi futuri senza la necessità di rifacimento del manto stradale.».

X1.1/51

DE LUCIA

All'emendamento X1.1, al «Conseguentemente», dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 10, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

"5-bis. In conseguenza della chiusura del Ponte Romano sul Volturno, dalle Torri di Federico all'intersezione con Via Riviera Volturno, nel Comune di Capua, avvenuta il 9 luglio 2022, e al fine di assicurare gli interventi necessari alla messa in sicurezza e rifunzionalizzazione, nonché alla riapertura del traffico stradale di entrambi i ponti della medesima città, Ponte Nuovo e Ponte Romano, nonché il conseguente ripristino del connesso sistema viario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, è nominato un Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata entro e non oltre la data del 30 dicembre 2023. In ragione della natura dell'incarico e del ruolo ricoperto, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento aggiuntivo. Con il medesimo decreto sono individuate le attività di progettazione, affidamento e realizzazione degli interventi caratterizzati da elevato grado di complessità progettuale ed esecutiva.

5-ter. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della Regione Campania, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Capua, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a. e delle Autorità di distretto.

5-quater. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, un sub-commissario al quale delegare attività e funzioni proprie. L'incarico di sub-commissario cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. L'eventuale compenso del sub commissario, da determinarsi in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare.

5-quinquies. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui ai commi da *5-bis* a *5-quater*, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate.

5-sexies. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229."».

X1.1/52

CIOFFI, DELL'OLIO, CASTALDI

All'emendamento X1.1, al «Conseguentemente», lettera c), capoverso «Art. 12-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «in tutto o in parte» con la seguente: «integralmente»;*

b) *al comma 1:*

1) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni»;*

2) *sostituire le parole: «anche qualora sia diretta» con le seguenti: «salvo che sia diretta» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tale ipotesi, decorsi ulteriori trenta giorni, la misura cautelare perde comunque efficacia.»;*

c) *sopprimere il comma 2;*

d) *al comma 7, sopprimere la lettera b);*

e) *sopprimere il comma 8.*

X1.1/53

DELL'OLIO, CIOFFI, CASTALDI

All'emendamento X1.1, al «Conseguentemente», lettera c), capoverso «Art. 12-bis», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «in tutto o in parte» con le seguenti: «integralmente o comunque per almeno il 75 per cento».

X1.1/54

CIOFFI, DELL'OLIO

All'emendamento X1.1, al «Conseguentemente», lettera c), capoverso «Art. 12-bis», al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

X1.1/55

CIOFFI, DELL'OLIO

All'emendamento X1.1, al «Conseguentemente», lettera c), capoverso «Art. 12-bis», sopprimere il comma 6.

X1.1/56

RICHETTI

All'emendamento X1.1, al capoverso «Art. 12-bis», dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis. Al fine di ridurre l'arretrato e dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto sono disposti il ricollocamento in ruolo dei magistrati amministrativi attualmente fuori ruolo e la revoca degli incarichi extragiudiziari già autorizzati. Fino al 31 dicembre 2026 non sono disposti ulteriori collocamenti fuori ruolo e non sono autorizzati ulteriori incarichi extragiudiziari per i magistrati amministrativi. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, ai giudici della Corte Costituzionale, ai componenti delle Corti internazionali comunque denomi-

nate, nonché agli incarichi che la legge affida esclusivamente ai magistrati.».

X1.1/57

CIOFFI, DELL'OLIO

All'emendamento X1.1, al «Conseguentemente», lettera c), capoverso «Art. 12-bis», al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nelle ipotesi in cui, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85, la misura cautelare sia già stata concessa, qualora il ricorso abbia ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi opere o interventi finanziati integralmente con le risorse previste dal PNRR, tutti i termini di cui al presente articolo sono triplicati.».

X1.1/58

CIOFFI, DELL'OLIO, CASTALDI

All'emendamento X1.1, al «Conseguentemente», lettera c), capoverso «Art. 12-bis», al comma 8, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «in tutto o in parte» con la seguente: «integralmente»;*

b) *sostituire le parole da: «l'udienza per la discussione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «il termine di cui al comma 1 per la fissazione dell'udienza per la discussione del merito è triplicato».*

X1.1/59

RUFA, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RIPAMONTI

All'emendamento X1.1, al capoverso «Art. 12-bis», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di garantire la realizzazione ed il rispetto dei tempi fissati dei progetti già finanziati in tutto o in parte con le risorse di cui al PNRR o PNC, ogni Autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'articolo 20 della legge 241 del 1990. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'Autorità preposta dovrà motivare adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si

intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.».

X1.1/60

MALLEGGNI, GALLONE

All'emendamento X1.1, al capoverso «Art. 12-bis», aggiungere in fine il seguente comma:

«8-bis. Al fine di garantire la realizzazione ed il rispetto dei tempi fissati dei progetti già finanziati in tutto o in parte con le risorse di cui al PNRR o PNC, ogni Autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'articolo 20 della legge 241 del 1990. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'Autorità preposta dovrà motivare adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico, al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.».

X1.1/61

RUSPANDINI, TOTARO, MALAN

All'emendamento X1.1, al «Conseguentemente», alla lettera c), capoverso «Art. 12-bis», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di garantire la realizzazione ed il rispetto dei tempi fissati dei progetti già finanziati in tutto o in parte con le risorse di cui al PNRR o PNC, ogni Autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'articolo 20 della legge 241 del 1990. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'Autorità preposta dovrà motivare adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.».

X1.1/62

MARGIOTTA, COMINCINI

All'emendamento XI.1, alla lettera c), capoverso «Art.12-bis», dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di garantire la realizzazione ed il rispetto dei tempi fissati dei progetti già finanziati in tutto o in parte con le risorse di cui al PNRR o PNC, ogni Autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'articolo 20 della legge 241 del 1990. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'Autorità preposta dovrà motivare adeguatamente il contenimento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.».

X1.1/63

EVANGELISTA

All'emendamento XI.1, al «Conseguentemente», lettera c), sostituire le parole: «il seguente» con le parole: «i seguenti», e, dopo il capoverso «Art. 12-bis», inserire il seguente:

«Art. 12-ter.

(Misure urgenti per gli interventi di particolare rilevanza statale e regionale)

1. Al fine di rimuovere le difficoltà in sede di approvazione e realizzazione delle opere, promuovendo un forte impatto economico e sociale, finalizzato a consentire lo sviluppo dell'economia in tutte le sue componenti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le Regioni competenti interessate, ovvero del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con i competenti organi statali, se necessario e con gli enti locali interessati per quelle di interesse regionale, possono dichiarare la particolare rilevanza di interventi pubblici o privati o costituenti espressioni di partenariato pubblico/privato.

2. La dichiarazione della particolare rilevanza statale o regionale dell'intervento di cui al comma 1 viene adottata su istanza dei soggetti pubblici o privati competenti o interessati, e contiene l'illustrazione delle finalità dell'intervento, la rilevanza delle sue ricadute sotto il profilo economico e sociale, l'analisi costi/benefici, il costo di massima degli interventi e le risorse disponibili per l'immediata esecuzione dell'intervento.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2 è nominato un commissario per l'approvazione e la realizzazione dell'opera, in possesso di adeguata esperienza e qualificazione, il cui compenso è fissato con lo stesso provvedimento di nomina a valere sui fondi destinati all'esecuzione dell'opera. Il commissario nella sua attività utilizza la struttura degli enti pubblici istituzionalmente competenti senza maggiori costi per la finanza pubblica e svolge ogni attività di coordinamento e di promozione dell'opera in tutte le fasi approvative, autorizzative e realizzative.

4. Il Commissario nominato, previo esperimento di procedura concertativa cui partecipano tutti i soggetti pubblici competenti ai vari livelli istituzionali, statale, regionale e locale, previa conferenza da svolgersi in forma sincrona e contestuale ai sensi dell'articolo 14, comma 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, approva il progetto definitivo dell'intervento con effetto, per quanto necessario, di dichiarazione di pubblica utilità e di variante agli strumenti territoriali, urbanistici e programmatori, in deroga alle norme ordinarie sul regime delle competenze.

5. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale relative alle opere necessarie per gli interventi di rilevanza statale e regionale sono disciplinate dagli articoli 182, 183, 184 e 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 153 nonché, per le opere gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 e le opere ad essi connesse, dagli articoli 17 e 18 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77.

6. Il Commissario cessa dalla carica con l'avvenuta realizzazione dell'intervento previsto.

7. Il termine per le impugnative degli atti adottati dal Commissario sono fissati in 30 giorni e i ricorsi, anche ove contenenti richiesta di provvedimenti cautelari, devono essere decisi in Camera di Consiglio del Giudice Amministrativo competente nel termine perentorio di 60 giorni dal loro deposito.

8. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, i termini processuali sono così fissati:

- a) giorni 5 dalla notifica per il deposito del ricorso;
- b) giorni 10 dalla notifica e/o giorni 5 dal deposito del ricorso per la costituzione delle altre parti mediante atti di costituzione motivato;
- c) giorni 20 dalla notifica e/o 15 dal deposito per la presentazione di nuovi documenti;
- d) giorni 30 dalla notifica e/o 25 dal deposito per le difese conclusive;
- e) giorni 40 dalla notifica e/o 35 dal deposito per le memorie di replica;

9. In caso di provvedimento cautelare anteriore alla Camera di Consiglio, l'efficacia dello stesso deve essere subordinata alla presentazione di

idonea cauzione di ammontare determinato con riferimento al valore del presunto pregiudizio economico che ne potrebbe derivare al soggetto interessato e inappellabilmente deciso dal giudice che ha emesso il provvedimento.

10. La decisione assunta in Camera di Consiglio è depositata entro 10 giorni dall'ultimo documento depositato nei termini di cui al precedente comma 8.

11. In caso di giudizio di appello si applicano i medesimi termini di cui ai commi 7, 8 e 10 del presente articolo.

12. In caso di definitivo rigetto dell'impugnativa di cui al comma 7, i soggetti proponenti sono responsabili dei pregiudizi derivanti dai provvedimenti giudiziali adottati su loro istanza. La relativa domanda di risarcimento appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

13. Gli interventi di cui all'articolo 12-*bis*, comma 1, possono essere oggetto della dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. In tali casi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo e, per quanto ivi non previsto, le disposizioni di cui all'articolo 12-*bis*.».

X1.1/64

MALLEGNI, VONO, GALLONE

All'emendamento X1.1, dopo il capoverso «Art. 12-bis», inserire il seguente:

«Art. 12-ter.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-*bis* sono inseriti i seguenti:

"6-*ter*. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in particolare nei contratti pubblici, segnala alla cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e propone misure correttive.

6-*quater*. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività complessivamente svolta.

6-quinquies. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.

6-sexies. All'attuazione dei commi *6-ter*, *6-quater* e *6-quinquies* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".».

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 755 di martedì 14 giugno 2022, 6^a seduta delle Commissioni riunite Affari costituzionali (1^a) e Istruzione pubblica, beni culturali (7^a), sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla pagina 6, alla riga 32, dopo la parola *Catalfo*, aggiungere: «Romano,»;
- alla pagina 6, alla riga 33, dopo le parole: «(testo 2)» sopprimere le parole: «, a quest'ultima riformulazione si aggiunge anche la firma del senatore Romano».

